Cassazione civile sez. V, 25/09/2025, n. 26174

### **FATTI DI CAUSA**

- 1. La (*omissis*) s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso lâ??avviso di accertamento n. 4892 del Comune di Soverato relativo ad IMU per le annualità 2010 e 2011 con riferimento ad uno stabilimento balneare insistente su area demaniale in concessione.
- **2**. La CTR della Calabria rigettava il gravame, affermando che, in base allâ??art. 3 del d.lgs. n. 504/1992 e allâ??art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, il soggetto passivo, in caso di concessione di aree demaniali, Ã" il concessionario e che la contribuente non aveva fornito la prova della subconcessione mediante il deposito del relativo contratto pubblico, â??essendo la documentazione prodotta inutilizzabile allo scopoâ?•.
- **3**. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (*omissis*) s.r.l. sulla base di tre motivi. La concessionaria (*omissis*) s.r.l. Concessioni e Consulenze ha resistito con controricorso. Il Comune di Soverato non ha svolto difese.

In prossimità dellâ??adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge e falsa applicazione, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 45-bis cod. navigazione, 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, come autenticamente interpretato ai sensi dellâ??art. 18, comma 3, della l. n. 388/2000, e 3 del d.lgs. n. 504/1992, per non aver la CTR ritenuto che, nellâ??ipotesi di subconcessione, il soggetto che esercita il diritto di godimento  $\tilde{A}$ " individuato nel subconcessionario il quale, limitatamente al bene sub-concesso, ha il pi $\tilde{A}^1$  ampio potere di godimento e di fruizione, subentrando nei diritti e doveri del concessionario, soprattutto in relazione al bene oggetto della subconcessione.
- **2**. Con il secondo motivo la ricorrente rileva, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà ed illogicità manifesta della sentenza in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio, per non aver la CTR considerato che il Comune di Soverato aveva espressamente autorizzato la sub-concessione ed il contratto pubblico di affitto di ramo di azienda.
- 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.

La presente controversia pone la questione della soggettività passiva dellâ??ICI con riguardo al caso in cui il concessionario di aree demaniali, con lâ??autorizzazione preventiva dellâ??amministrazione concedente, abbia dato in subconcessione ad un terzo â?? verso il corrispettivo di un canone â?? una porzione di tali aree (con i manufatti ivi già edificati o ancora edificandi) per lâ??esercizio di attività strumentali e accessorie alla gestione del servizio pubblico affidato al concessionario.

La sub-concessione autorizzata, in modo espresso o tacito, comporta che il sub-concessionario sia obbligato a rispettare la destinazione dei servizi e delle attività date in sub-godimento.

Il sub-concessionario, secondo interpretazione dottrinale unanime, in effetti, non ha una titolarità sul bene differente da quella di competenza del concessionario.

Nel caso di specie, Ã" applicabile lâ??art. 45-bis cod. nav. (quale introdotto dallâ??art. 2, comma 2, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e modificato dallâ??art. 10, comma 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di demanio marittimo), a tenore del quale: «Il concessionario previa autorizzazione dellâ??autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dellâ??autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nellâ??ambito della concessione».

Non Ã" revocabile in dubbio che lâ??utilizzazione â?? sia pure da parte di terzi â?? del bene demaniale rientra nellâ??oggetto specifico dellâ??atto concessorio a monte, concernente facoltà e diritti attribuiti al concessionario originario. Ovviamente, per la stipula di una sub-concessione, il bene demaniale deve essere ricompreso nellâ??oggetto della concessione principale e deve essere destinato ad attività strumentali alla concessione marittima.

In definitiva, la concessione e la sub-concessione sono convenzioni parallele e simmetriche, che hanno un oggetto parzialmente coincidente (nel senso che la seconda Ã" limitata ad alcuni beni rispetto a quelli già compresi nella prima) ed intercorrono tra soggetti diversi (la prima, tra amministrazione concedente e concessionario; la seconda, tra concessionario e sub-concessionario), ma sono avvinti da collegamento funzionale per il governo e lâ??attuazione del servizio pubblico.

Una volta introdotto il principio dellâ??equipollenza degli effetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali ai fini della soggettività passiva per lâ??ICI e lâ??IMU, se la concessione rileva quale autonomo titolo del presupposto di imposta, nulla preclude lâ??autonoma rilevanza impositiva di una concessione rilasciata dal concessionario in favore di un terzo, che consegue lâ??autonoma disponibilità del bene demaniale oggetto di subconcessione, sempre che questâ??ultima sia consentita secondo la specifica fattispecie regolamentata.

Su tali premesse, considerando che anche la sub-concessione assentita dallâ??amministrazione concedente conferisce un diritto di natura reale o personale sulle aree e sugli edifici utilizzati per la prestazione del servizio pubblico, si può ritenere, anche alla luce di unâ??interpretazione costituzionalmente ed europeisticamente orientata, che la soggettività passiva ai fini dellâ??ICI (come dellâ??IMU) per gli immobili affidati in godimento per la cogestione di un servizio pubblico competa solamente al sub-concessionario â?? e non anche al concessionario â?? per lâ??intera durata del rapporto sub-concessorio.

Va, pertanto, ribadito, in tema di concessione di beni del demanio marittimo, che quanto allâ??ICI, allâ??IMU e alla cd. nuova IMU, la previsione normativa della soggettivitĂ passiva in capo al concessionario vale anche per il sub-concessionario, al quale il godimento dei beni demaniali, con lâ??assenso dellâ??amministrazione concedente, sia stato affidato dal concessionario per concorrere con questâ??ultimo, nellâ??esercizio di attivitĂ ausiliarie, sussidiarie e complementari, alla gestione del medesimo servizio pubblico; atteso che, in tal modo, il sub-concessionario subentra nella medesima posizione del concessionario rispetto allâ??uso dei beni demaniali costituenti oggetto della precedente concessione e compartecipa, mediante lâ??utilizzo vincolato di tali beni, alla gestione del servizio pubblico affidato al concessionario, restando soggetto alla vigilanza della P.A. concedente, che ne ha valutato lâ??idoneitĂ al subingresso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11006 del 27/04/2025).

Nel caso di specie,  $\tilde{A}$ " evidente che la sentenza impugnata si  $\tilde{A}$ " astenuta da ogni accertamento in fatto sulla natura e sulle caratteristiche del rapporto sub-concessorio.

- **3**. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 74 l. n. 342/2000, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che Ã" impossibile giuridicamente utilizzare una rendita catastale prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dellâ??Ici.
- 3.1. Il motivo resta assorbito nellà??accoglimento dei precedenti due.
- **4**. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

## P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 09.09.2025.

# Campi meta

Massima: In tema di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e di Imposta Municipale Propria (IMU), per i beni del demanio marittimo la previsione normativa della soggettivit\( \tilde{A}\) passiva in capo al concessionario si applica anche al sub-concessionario. Supporto Alla Lettura:

#### **IMU**

Lâ??Imposta Municipale Propria (IMU) Ã" lâ??imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed Ã" dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. Lâ??IMU Ã" stata introdotta, a partire dallâ??anno 2012, sulla base dellâ??art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dellâ??imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, lâ??IMU Ã" stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilită per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dellâ??imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dallâ??anno 2020, la IUC e â?? tra i tributi che ne facevano parte â?? la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e lâ??IMU, questâ??ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. Lâ??IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. Ã? fatta salva lâ??autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, lâ??Imposta immobiliare semplice (IMIS) e lâ??imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).